

**Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l'Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST
DELIBERA del 13.4.2010 - CIRCOLARE N. 4 /2010
Finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici
(Legge 133/08, art. 6, comma 2, lettera c)**

1- Finalità e beneficiari

- 1.1 - L'intervento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri.
- 1.2 - I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese - PMI - come definite dalla normativa comunitaria in materia, aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, che abbiano realizzato nei tre esercizi finanziari precedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento, un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato aziendale totale.
- 1.3 - Al momento dell'erogazione del finanziamento, di cui al successivo punto 9), le PMI beneficiarie devono essere costituite in forma di SpA.

2 - Livelli di solidità patrimoniale

- 2.1 - Il livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito "livello soglia"), è posto uguale a 0,65.
- 2.2 - Il livello soglia è ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette).
- 2.3 - L'indice di copertura delle immobilizzazioni che un'impresa presenta sulla base dell'ultimo bilancio approvato, è definito "livello di ingresso".

3 - Forma e obiettivi dell'intervento

- 3.1 - L'intervento viene concesso in forma di finanziamento, con le possibili agevolazioni descritte nei punti che seguono.
- 3.2 - Se dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di intervento di cui al successivo punto 5), il livello di ingresso risulta inferiore al livello soglia di 0,65, l'obiettivo dell'intervento è quello di raggiungerlo o superarlo; se invece il livello di ingresso risulta uguale o superiore al livello soglia, l'obiettivo è quello di mantenerlo o superarlo.
- 3.3 - L'Impresa interessata può presentare domanda di intervento qualunque sia il suo livello di solidità patrimoniale rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore).

4 - Misura dell'intervento

- 4.1 - L'importo del finanziamento agevolato è deliberato dal Comitato Agevolazioni (di seguito "Comitato") nel limite del 25% del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda di intervento di cui al successivo punto 5) e nel rispetto del regolamento comunitario "de minimis". Il finanziamento non può comunque superare l'importo di 500.000,00 euro.

5 - Domanda di intervento

- 5.1 - La domanda di intervento è presentata dai richiedenti su apposito modulo, approvato dal Comitato, diffuso tramite la presente circolare e pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it) e del Ministero dello Sviluppo Economico - Area Internazionalizzazione (di seguito "Ministero" - www.sviluppoeconomico.gov.it).

- 5.2 - La domanda, corredata della documentazione prevista nel modulo, è presentata alla SIMEST, che la registra in ordine cronologico, secondo la data di arrivo, e comunica al richiedente, entro 10 giorni lavorativi, la data di ricevimento, il numero di posizione ed il nominativo del responsabile del procedimento, fornendo ogni ulteriore informazione prevista dalla normativa vigente per l'avvio del procedimento.
- 5.3 - Nella domanda, il richiedente deve indicare espressamente il nominativo del proprio referente interno, incaricato di intrattenere i rapporti con la SIMEST. Qualora il richiedente intenda avvalersi di un consulente esterno, deve essere trasmessa alla SIMEST copia dell'atto di incarico.

6 – Istruttoria

- 6.1 - L'istruttoria delle domande di intervento è effettuata dalla SIMEST seguendo l'ordine cronologico di ricezione.
- 6.2 - La SIMEST effettua l'istruttoria sulla base:
- della consistenza patrimoniale, finanziaria ed organizzativa del richiedente, in un contesto di crescita aziendale, con particolare attenzione alla valutazione delle risorse finanziarie e aziendali utili a garantire il regolare rimborso del finanziamento, nonché alle garanzie offerte, quando richieste;
 - della congruenza del finanziamento richiesto con il patrimonio netto dell'impresa richiedente nei limiti previsti dal precedente punto 4.1;
 - della quota di fatturato estero realizzata, in media, nel corso dell'ultimo triennio, risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento;
 - dei risultati di eventuali controlli presso il richiedente deliberati dal Comitato.
- 6.3 - Per completare l'istruttoria, la SIMEST può chiedere all'impresa documentazione integrativa ed eventuali chiarimenti, che devono essere forniti entro 30 giorni dalla data della richiesta, pena l'eventuale archiviazione di quest'ultima.
- 6.4 - Le proposte in merito alle domande di intervento sono sottoposte al Comitato sulla base degli elementi di valutazione di cui ai punti precedenti.
- 6.5 - Il Comitato delibera sulla domanda di intervento entro 2 mesi dalla data di arrivo della domanda stessa alla SIMEST completa della necessaria documentazione.

7 – Contratto di finanziamento

- 7.1 - Il contratto di finanziamento viene stipulato entro 2 mesi dalla ricezione della delibera di concessione.
- 7.2 – Il beneficiario è tenuto a presentare alla SIMEST, entro 1 mese dalla ricezione della delibera di concessione, la documentazione necessaria per la stipula. Trascorso inutilmente tale termine, l'operazione viene sottoposta al Comitato per l'eventuale revoca.

8 - Fasi dell'intervento

- 8.1 - L'intervento è previsto in due fasi:
- fase di erogazione e di preammortamento (prima fase);
 - fase di rimborso (seconda fase).

9 – Fase di erogazione e preammortamento (prima fase)

- 9.1 - La SIMEST, prima di procedere all'erogazione, deve acquisire dall'impresa beneficiaria, entro 5 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, la seguente documentazione:
- richiesta di erogazione firmata dal legale rappresentante;
 - certificato della CCIAA per la verifica della forma societaria;
 - fideiussione bancaria o assicurativa, quando richiesta (successivo punto 10.2).

- 9.2 - L'erogazione del 100% del finanziamento concesso avviene entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
- 9.3 - La fase in discorso decorre dalla data di erogazione e termina alla fine del secondo esercizio intero dell'impresa, successivo alla data dell'erogazione stessa.

10 - Condizioni dell'intervento in base al livello di solidità patrimoniale

- 10.1 - Per tutte le imprese beneficiarie, indipendentemente dal loro livello di solidità patrimoniale di ingresso rispetto al livello soglia (inferiore, uguale o superiore), il finanziamento è concesso al tasso di riferimento e di attualizzazione di cui alla normativa comunitaria, reso noto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito della SIMEST e del Ministero, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato (di seguito "tasso di riferimento"). Gli interessi sono corrisposti in via semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno), a partire dalla data di erogazione, fino al termine della stessa fase.
- 10.2 - L'impresa beneficiaria che presenta un livello di ingresso inferiore al livello soglia, per garantire il rimborso del 100% del capitale, dei relativi interessi e degli altri oneri accessori, deve prestare fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta in conformità con le clausole giuridiche di cui allo schema pubblicato sul sito Internet della SIMEST (www.simest.it).
- 10.3 - L'impresa beneficiaria che presenta un livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia, non deve invece prestare garanzia, ma deve rilasciare alla SIMEST l'impegno a non ridurre il proprio livello di solidità patrimoniale al di sotto di quello di ingresso, vale a dire al di sotto di quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, in virtù del quale è stata ammessa all'intervento dal Comitato.
- 10.4 - Il rimborso del finanziamento avviene con modalità differenziate, individuate nei punti che seguono, a seconda dell'esito della verifica che viene effettuata da SIMEST al termine della fase di erogazione (fine del secondo esercizio successivo alla data dell'erogazione stessa), in merito al rispetto o meno dell'obiettivo di cui al precedente punto 3.2.
- 10.5 - Eventuali interessi di mora sono da calcolare ad un tasso pari a quello legale vigente al momento dell'inadempimento, maggiorato di 2 punti.

11 - Fase di rimborso (seconda fase) – Verifiche da parte di SIMEST

11.1 - Ipotesi A -

Imprese che al termine della fase di erogazione hanno rispettato l'obiettivo di cui al precedente punto 3.2, migliorando il proprio livello di solidità patrimoniale di ingresso fino a raggiungere/superare il livello soglia di 0,65, o mantenendolo/superandolo se già uguale o superiore al livello soglia, in un contesto di crescita aziendale, anche con riferimento ai mercati esteri.

La verifica è effettuata dalla SIMEST sulla base del bilancio approvato relativo al secondo esercizio successivo alla data di erogazione.

Il rimborso del finanziamento avviene in 5 anni, con rate in linea capitale costanti, semestrali e posticipate, decorrenti dalla fine del secondo esercizio della fase di erogazione, ad un tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento, purché non inferiore allo 0,50% annuo;

11.2 - Ipotesi B -

Imprese che al termine della fase di erogazione non raggiungono il livello soglia o registrano una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso, pur rispettando il livello soglia.

La verifica è effettuata dalla SIMEST sulla base del bilancio approvato relativo al secondo esercizio successivo alla data di erogazione.

Il rimborso del finanziamento avviene in unica soluzione entro 3 mesi dall'avvenuta approvazione e deposito del bilancio del secondo esercizio intero successivo alla data di

erogazione, al tasso di riferimento.

Solo nel caso in cui l'impresa, al termine della fase di erogazione, registri una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso contenuta nei limiti del 5% e purché sia rispettato il livello soglia di 0,65, essa può, previa presentazione alla SIMEST di una delle garanzie previste al precedente punto 10.2, chiedere che la fase di erogazione e preammortamento sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di avere la possibilità di raggiungere nuovamente il livello iniziale di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato, riferito all'esercizio aggiunto.

11.3 I risultati delle verifiche effettuate dalla SIMEST relativamente ai punti che precedono, sono sottoposti al Comitato.

11.4 - Verifiche ulteriori -

Imprese che, avendo rispettato l'obiettivo di cui al precedente punto 3.2 o avendo raggiunto nuovamente il livello di solidità patrimoniale di ingresso grazie alla proroga di un ulteriore esercizio di cui all'ipotesi B), durante la fase di rimborso registrano una flessione del livello di ingresso nella stessa fase.

La verifica è effettuata dalla SIMEST sulla base dei bilanci approvati relativi a ciascun esercizio successivo alla fine del secondo esercizio dopo la data di erogazione.

Il rimborso del finanziamento avviene in questi casi nei termini previsti nell'ipotesi A), ma al tasso di riferimento, anziché al tasso agevolato, finché non venga ripristinato il livello di solidità patrimoniale di ingresso nella seconda fase, sulla base del bilancio approvato relativo all'esercizio successivo a quello da cui è risultata la flessione. In alternativa all'applicazione del tasso di riferimento, l'impresa può presentare alla SIMEST una delle garanzie previste al precedente punto 10.2, da ritirare al ripristino del suddetto livello, anch'esso rilevabile dai bilanci approvati successivamente.

11.5 I risultati delle verifiche effettuate dalla SIMEST sono sottoposti al Comitato.

12 - Revoca dell'intervento

12.1 - Oltre all'ipotesi di eventuale revoca prevista al precedente punto 7, il Comitato delibera la revoca dell'intervento, previa contestazione al beneficiario, qualora lo stesso:

- non trasmetta la documentazione richiesta per l'erogazione del finanziamento entro il termine previsto al precedente punto 9.1;
- non produca entro 30 giorni successivi alla data del deposito, copia conforme dei bilanci approvati relativi a ciascun esercizio durante l'intera fase di erogazione e di rimborso.

12.2 - A seguito della revoca, il beneficiario deve rimborsare, in unica soluzione entro 3 mesi dalla relativa richiesta della SIMEST, il finanziamento erogato con gli interessi a tasso di riferimento calcolati dalla data di erogazione del finanziamento.

12.3 - Fatti salvi i casi di revoca espressamente disciplinati nella presente circolare, l'intervento può essere revocato in caso di documentazione incompleta o irregolare. Tale revoca è adottata dal Comitato previa contestazione al beneficiario.

Il Presidente del Comitato Agevolazioni
Dott. Angelo di Stasi

n. 3 allegati:

- ⇒ delibera CIPE;
- ⇒ modulo di domanda;
- ⇒ modulistica per le erogazioni.